

STATUTO
“I.D.E.A. - INTERNATIONAL VITAMIN D EXPERT ASSOCIATION ENTE DEL
TERZO SETTORE”

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E ATTIVITA’

Articolo 1

Denominazione

1.1. Il presente Statuto disciplina l’Associazione denominata: **“I.D.E.A. - INTERNATIONAL VITAMIN D EXPERT ASSOCIATION ENTE DEL TERZO SETTORE”** in forma abbreviata **" I.D.E.A. ETS"**

1.2. La denominazione e la sua forma abbreviata potranno essere scritte con qualunque carattere e rilievo tipografico e formare oggetto di design.

1.3. La denominazione sociale per l’attività svolta all’estero dalla Associazione può anche essere tradotta nelle lingue dei paesi in cui essa opera.

Articolo 2

Sede

2.1. L’Associazione ha sede in Pisa, Piazza San Uomobono n. 30.

2.2. L’associazione può istituire sedi secondarie in Italia e all’estero.

Articolo 3

Durata

3.1. L’Associazione è costituita senza limiti di durata.

3.2. L’Assemblea potrà, tuttavia, disporre lo scioglimento dell’Associazione con deliberazione presa con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

3.3. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà destinato ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 3 agosto 2017 n. 117 (di seguito *Codice del Terzo settore*) su indicazione del Consiglio Direttivo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 4

Scopo e Attività

4.1. L’Associazione persegue, a livello nazionale ed internazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 4 del Codice del Terzo settore.

4.2. L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione, né direttamente né indirettamente, salvo che ciò sia imposto dalla legge. Si osserva quanto previsto dall’art. 8 del Codice del Terzo settore.

4.3. L’Associazione ha la finalità di:

a) Promuovere, eseguire e coordinare gli studi – incluse ricerche cliniche sperimentali – dei meccanismi osteometabolici e extrascheletrici durante l’intero arco della vita;

b) Sostenere gli scambi scientifici e culturali tra ricercatori italiani e stranieri nell’ambito della vitamina D. A tale fine l’Associazione sosterrà le spese di partecipazione di singoli ricercatori o di piccoli gruppi di essi a convegni, congressi, corsi di aggiornamento e perfezionamento;

c) Sviluppare un centro computerizzato di documentazione tecnico scientifica ed una biblioteca informatica comprendente le più recenti e significative pubblicazioni nazionali ed internazionali nell’ambito della vitamina D per migliorare l’attività di formazione dell’Associazione.

4.4. Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà svolgere, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) l’organizzazione periodica di Consensus Conference Internazionali sugli aspetti di laboratorio, clinici e terapeutici della vitamina D;

b) l’organizzazione di convegni, corsi, congressi, seminari, giornate di studio e incontri su tutti gli aspetti osteometabolici e gli effetti extrascheletrici della vitamina D per la formazione di medici specialisti che operano nel campo metabolico osseo o per medici di medicina generale, dei quali

l'Associazione può farsi carico, per la parte scientifica e/o organizzativa, anche procurando la partecipazione dei maggiori studiosi ed esperti italiani o stranieri in materia per l'aggiornamento sulle tematiche di pertinenza;

c) la costituzione di commissioni ad hoc per l'organizzazione di congressi nonché il conferimento di borse di studio per la formazione di giovani medici;

d) la pubblicazione di opere e lavori a carattere sperimentale e/o clinico, in materia di Vitamina D, ritenute di particolare rilievo formativo, inclusi gli Statements prodotti nell'ambito delle Consensus Conference;

e) la determinazione e l'aggiornamento di standard nazionali ed internazionali attraverso la stesura di linee guida e raccomandazioni;

f) la formazione post-universitaria;

g) la ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

4.5. L'Associazione può altresì svolgere attività diverse da quelle di cui al comma 1, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

4.6. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche continuative, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

4.7. Per il perseguimento dei suoi scopi e lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione può, a titolo esemplificativo:

a) amministrare il proprio patrimonio al fine di mantenerlo ed accrescerlo a sostegno delle attività svolte;

b) promuovere attività di raccolta fondi, occasionali o svolte in forma organizzata e continuativa;

c) ricevere contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;

d) partecipare a bandi pubblici o privati per la raccolta di risorse per sostenere o promuovere le proprie progettualità;

e) stipulare accordi e convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività ed avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione delle attività;

f) realizzare ricerche e promuovere o sostenere pubblicazioni di particolare interesse scientifico e sociale;

g) organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire uno rapporto costruttivo e duraturo tra l'Associazione medesima ed i suoi interlocutori;

h) partecipare ad altri enti del Terzo settore o enti senza fine di lucro, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello della Associazione, che potrà anche concorrere, qualora lo ritenga opportuno, alla costituzione dei predetti organismi;

i) promuovere la costituzione di imprese sociali o la partecipazione ad imprese sociali;

j) concludere accordi con la Pubblica amministrazione, nelle forme consentite dalla normativa vigente;

k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO II

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI, REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI, PROCEDURA DI AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE

Articolo 5

Diritti ed obblighi degli associati

5.1. Sono associati i fondatori della Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

5.2. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone.

5.3. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, tra i quali, l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

5.4. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli Associati, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato scientifico) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

5.5. Gli associati devono astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Articolo 6

Requisiti per l'ammissione di nuovi associati

6.1. Possono far parte dell'Associazione qualsiasi persona fisica o ente o persona giuridica, italiani o stranieri, che siano stati ammessi a farne parte secondo le norme del presente Statuto e che abbiano svolto o svolgano attività connesse agli scopi di cui al precedente articolo 4 o che si impegnino alla diffusione ed alla realizzazione delle finalità dell'Associazione o che vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

6.2. Ai fini dell'ammissione all'Associazione, i soggetti richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea in Medicina e Chirurgia e/o Biologia
- Specializzazione in discipline attinenti
- Curriculum vitae attinente
- Almeno 3 pubblicazioni scientifiche attinenti

Articolo 7

Procedura di ammissione

7.1. Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza scritta che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

7.2. Sull'istanza si pronuncia Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza.

7.3. In esito all'ammissione, previo versamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

7.4. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Articolo 8

Recesso ed esclusione

8.1. La qualifica di associato è a tempo indeterminato.

8.2. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

8.3. L'associato può recedere in qualunque momento dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

8.4. Il recesso ha effetto a decorrere dal termine di 3 (tre) mesi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

8.5. Il recesso non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

8.6. Potrà essere escluso l'associato:

- a) che non abbia adempiuto o abbia adempiuto con negligenza agli obblighi imposti dal presente Statuto o dal regolamento;
- b) che abbia subito una condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- c) che sia stato interdetto o inabilitato;
- d) che mantenga una condotta contraria alla legge o all'ordine pubblico;
- e) che eserciti attività disgregatrice o nociva nei confronti dell'Associazione;
- f) per decadenza dovuta a morosità, trascorso il termine di un mese dal termine stabilito per il pagamento delle quote.

8.7. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per i motivi di cui sopra, previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni, dall'avvenuta contestazione, per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

8.8. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'associato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

8.9. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

8.10. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE, ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI, CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE, ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI, COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 9

Organi dell'Associazione

9.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente (quest'ultimo, se nominato)
- il Comitato scientifico
- l'Organo di Controllo (se nominato)

9.2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo:

- il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate;
- l'eventuale incarico dato dal Consiglio Direttivo ad uno degli associati o dei membri del Consiglio Direttivo stesso, per l'organizzazione di un evento o per un'attività che implica un lavoro straordinario e particolarmente impegnativo;

il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Articolo 10

Assemblea degli associati

10.1. L'Assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

10.2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per

L'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale nonché per il rinnovo delle cariche scadute.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

10.3. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito agli associati almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica).

10.4. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni.

10.5. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

10.6. Ciascun associato esprime un solo voto

10.7. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante posta elettronica.

Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

10.8. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise dall'Assemblea.

10.9. La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Associazione o al Vice-Presidente, se nominato, oppure, in caso di mancanza, alla persona designata dagli intervenuti.

La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

10.10. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione della Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta e proclama i risultati delle votazioni.

10.11. Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

10.12. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in assemblea di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria), i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

10.13. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

10.14. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 11 **Consiglio Direttivo**

11.1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

11.2. Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- nominare il Comitato Scientifico

predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

11.3. Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

11.4. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) determinato dall'Assemblea in sede di nomina.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche.

11.5. Non possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

11.6. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

11.7. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente del Consiglio Direttivo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato.

In caso di revoca senza giusta causa del membro del Consiglio Direttivo nominato a tempo indeterminato, nulla è dovuto al componente del Consiglio Direttivo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca (salvo il risarcimento per mancanza di congruo preavviso, ai sensi dell'articolo 1725, comma 2, del Codice Civile), intendendosi l'assunzione dell'incarico di membro del Consiglio Direttivo come accettazione di quanto previsto

dallo Statuto e, pertanto, come rinuncia all' eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

11.8. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il proprio Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti del Consiglio Direttivo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità può essere nominato anche un Vice-Presidente cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina.

11.9. Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno;
- b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; assicura adeguati flussi informativi tra il management e il Consiglio Direttivo e si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dal Consiglio Direttivo gli eventuali poteri di direzione, di indirizzo e di controllo da parte della Associazione;
- c) assicura l'informazione ai consiglieri circa le novità legislative e regolamentari che riguardano l'Associazione e gli organi sociali; e vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e di regolamento e sul rispetto dello Statuto nonché sull'osservanza delle regole di governo dell'Associazione;
- d) coordina inoltre i lavori del Consiglio Direttivo, verificando la regolarità della costituzione dello stesso, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

11.10. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti con quelli propri dell'associazione.

11.11. A seguito della cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, per qualunque ragione essa avvenga, cessa l'intero consiglio. In tale caso il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Il Consiglio cessato resta in carica fino all'Assemblea così convocata, per gli atti di ordinaria amministrazione, di natura indifferibile.

11.12. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo settore.

11.13. Il Consiglio Direttivo si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o, se nominato, dall'Organo di Controllo.

11.14. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio Direttivo stesso e ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica). In caso di inerzia del Presidente Consiglio Direttivo circa l'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro del Consiglio Direttivo.

11.15. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e a condizione che i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione.

Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che siano rimasti assenti.

11.16. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso, sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'adunanza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in adunanza di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria), i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

11.17. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, se nominato, ovvero da uno dei presenti scelto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.18. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; il consigliere astenuto si considera come se non fosse in carica.

11.19. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo.

11.20. Il voto non può essere espresso per rappresentanza né per corrispondenza.

11.21. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

11.22. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dal Consiglio Direttivo medesimo.

11.23. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo, nonché i componenti del Comitato scientifico.

11.24. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

11.25. I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt.

2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Articolo 12

Presidente dell'Associazione

12.1. Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti del Consiglio Direttivo all'atto della sua nomina.

12.2. La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio spetta al Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza.

12.3. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Articolo 13

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

13.1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina:

- il revisore legale;
- l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, il quale ha funzioni di controllo della legalità degli atti dell'Associazione e del rispetto del principio di corretta amministrazione e anche funzioni di revisione legale dei conti, salvo diversa decisione degli associati in sede di nomina.

13.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora siano superati i limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, esercita anche la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

13.3. L'Organo di Controllo monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali di cui all'art 14 del Codice del Terzo settore.

13.4. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

13.5. L'Organo di Controllo, se collegiale, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica).

13.6. L'Organo di Controllo, se collegiale, è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri dell'Organo di Controllo stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.7. Le adunanze dell'Organo di Controllo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'adunanza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in adunanza di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria), i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

13.8. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

13.9. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.10. Gli accertamenti eseguiti dall'Organo di Controllo sono riportati in un apposito libro verbale.

13.11. Qualora siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore, le funzioni di revisione contabile sono affidate ad un organo monocratico in possesso dei requisiti di cui al comma 6, diverso dal titolare o dai titolari dell'Organo di Controllo, o ad una società di revisione, individuati dall'Assemblea. Al Revisore contabile o alla società all'uopo designata, saranno attribuiti gli emolumenti nella misura minima di legge.

Articolo 14

Comitato scientifico

14.1. Il Comitato scientifico è un organo consultivo sulle tematiche scientifiche dell'Associazione.

14.2. Il Comitato scientifico ha le seguenti funzioni:

- proporre al Consiglio Direttivo argomenti per le Consensus Conference;
- proporre al Consiglio Direttivo relatori per le Consensus Conference;
- esaminare, su mandato del Consiglio Direttivo, proposte per eventi formativi sottoposte da altre associazioni;
- proporre argomenti ed esperti per le iniziative formative dell'Associazione
- valutare proposte di studi e ricerche sottoposte al Consiglio Direttivo;
- proporre autori e argomenti di pubblicazioni scientifiche sotto l'egida dell'Associazione

14.3. Il Comitato scientifico si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) determinato dall'Assemblea in sede di nomina.

La maggioranza dei componenti del Comitato scientifico sono scelti fra gli associati persone fisiche.

14.4. I componenti del Comitato scientifico durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni. I componenti del Comitato scientifico sono rieleggibili.

14.5. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente del Comitato scientifico venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato.

In caso di revoca senza giusta causa del membro del Comitato scientifico nominato a tempo indeterminato, nulla è dovuto al componente del Comitato scientifico revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca (salvo il risarcimento per mancanza di congruo preavviso, ai sensi dell' articolo 1725, comma 2, del Codice Civile), intendendosi l'assunzione dell'incarico di membro del Comitato scientifico come accettazione di quanto previsto dallo Statuto e, pertanto, come rinuncia all' eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

14.6. Il Comitato scientifico elegge tra i suoi membri il proprio Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti del Comitato scientifico all'atto della sua nomina; con le medesime modalità può essere nominato anche un Vice-Presidente cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina.

14.7. Il Presidente del Comitato scientifico:

- a) convoca il Comitato scientifico e ne fissa l'ordine del giorno;
- b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i componenti del Comitato scientifico; assicura adeguati flussi informativi tra il management e il Comitato scientifico e si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dal Comitato scientifico gli eventuali poteri di indirizzo scientifico da parte della Associazione;
- c) assicura l'informazione ai componenti circa le novità scientifiche, legislative e regolamentari che riguardano l'Associazione e gli organi sociali;
- d) coordina inoltre i lavori del Comitato scientifico, verificando la regolarità della costituzione dello stesso, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

14.8. I componenti del Comitato scientifico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere esperti riconosciuti secondo standard comunemente accettati a livello internazionale, inclusi i vari indici bibliometrici, nel campo dell'osteometabolismo e della vitamina D.

14.9. A seguito della cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti del Comitato scientifico, per qualunque ragione essa avvenga, cessa l'intero Comitato scientifico. In tale caso il Consiglio Direttivo nomina il nuovo Comitato scientifico.

14.10. La carica di componente del Comitato scientifico è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo settore.

14.11. Il Comitato scientifico si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

14.12. Il Comitato scientifico viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Comitato scientifico stesso e ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica). In caso di inerzia del Presidente Comitato scientifico circa l'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro del Comitato scientifico.

14.13. Il Comitato scientifico è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri del Comitato scientifico.

14.14. Le adunanze del Comitato scientifico possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso, sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'adunanza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in adunanza di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria), i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

14.15. L'adunanza del Comitato scientifico è presieduta dal Presidente del Comitato scientifico o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Comitato scientifico, se nominato, ovvero da uno dei presenti scelto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.16. Per la validità delle deliberazioni del Comitato scientifico si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; il componente astenuto si considera come se non fosse in carica.

14.17. Le deliberazioni del Comitato scientifico sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo.

14.18. Il voto può essere espresso per rappresentanza o per corrispondenza.

14.19. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato scientifico deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

14.20. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il Comitato scientifico lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dal Comitato scientifico medesimo.

14.21. Alle riunioni del Comitato scientifico hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

14.22. Ciascun componente del Comitato scientifico deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Comitato scientifico devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Comitato scientifico astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

TITOLO IV

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE, ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO, SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE, LIBRI SOCIALI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

Patrimonio dell'Associazione

15.1. Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

15.2. Il patrimonio della Associazione è composto da:

a) un fondo di dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il fondo di dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi - purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali - con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Il valore del fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza.

Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende tutti gli altri beni, nonché quelli che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio.

15.3. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 4.

15.4. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

15.5. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore.

Articolo 16

Esercizi sociali

16.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

16.2. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre del corrente anno.

Articolo 17

Bilancio

17.1. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente.

17.2. Detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

17.3. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

17.4. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

17.5. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 18

Scioglimento e Devoluzione

18.1. L'Associazione è costituita senza limiti di durata.

18.2. L'Assemblea può, tuttavia, disporre lo scioglimento dell'Associazione con deliberazione presa con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

18.3. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà destinato ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 3 agosto 2017 n. 117 (di seguito *Codice del Terzo settore*) su indicazione del Consiglio Direttivo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19

Libri sociali

19.1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo medesimo;
- d) il libro dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dell'Organo di Controllo medesimo;
- e) il libro del Comitato scientifico, tenuto a cura del Comitato scientifico medesimo.

19.2. Gli associati e i componenti degli altri organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, a loro spese, mediante richiesta scritta rivolta al Presidente.

Articolo 20

Disposizioni transitorie e finali

(QUALORA SI VOLESSE BENEFICIARE DI UNA PARTICOLARE DISCIPLINA ANCHE AI FINI FISCALI NELLE MORE DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE ENTI TERZO SETTORE VERRA' PREVISTA UNA DISCIPLINA TRANSITORIA)